

ALLEGATO "C" AL NUMERO DI REPERTORIO 19080 AL NUMERO
13545 DI RACCOLTA

STATUTO

ATF ASSOCIAZIONE DEI TECNICI DEL FREDDO

Denominazione-origine

ART. 1 -E' costituita l'associazione ATF ASSOCIAZIONE DEI TECNICI
DEL FREDDO .

L'associazione ATF ASSOCIAZIONE DEI TECNICI DEL FREDDO
venne regolarmente costituita con scrittura privata autenticata per le firme
dal Notaio Antonio Oppezzo di Casale Monferrato in data 22-23-25
novembre 2004 repertorio n. 55.686-55.708-55.744, registrato a Casale
Monferrato (AL) il 6 dicembre 2004 al numero 100314 serie 2, dai soci
fondatori: Buoni Enrico, Buoni Marco, Prisco Donato, Sacchi Alfredo,
Bertelli Chiara.

**Tale denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata
dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), ma solo successivamente
e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico
Nazionale Terzo Settore.**

Scopo e attività di interesse generale

ART. 2 - L'associazione ATF ASSOCIAZIONE TECNICI DEL FREDDO
è una associazione no-profit, senza fini di lucro. L'associazione si rivolge a
tutti gli operatori del settore della refrigerazione, condizionamento e
riscaldamento: installatori di piccole, medie e grandi aziende che
installano, mantengono impianti piccoli, medi e grandi di refrigerazione,
condizionamento e riscaldamento di ambienti, quali le pompe di calore.

Scopo dell'associazione è di promuovere l'integrazione ed i collegamenti a livello nazionale e comunitario fra le università, le imprese industriali, i maggiori Enti ed Associazioni ed il mondo del lavoro. Le principali finalità sono la formazione e la riqualificazione professionale extra-scolastica della persona sia nel campo industriale sia nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, unitamente ad una sempre migliore informazione e consulenza tecnica. L'associazione si propone di svolgere attività di interesse generale, in particolare di:

- 1) Diffondere presso i propri associati informazioni sulle novità del mondo del freddo a livello di innovazioni tecnologiche.
- 2) Informare i propri associati sulle novità del mondo del freddo a livello di normative, patentini, indirizzamenti e leggi di carattere nazionale, della Comunità Europea e internazionali delle Nazioni Unite.
- 3) Rappresentare gli interessi degli associati di fronte a enti normatori, enti ministeriali e altri comitati, italiani, della Comunità Europea e delle Nazioni Unite, realizzando comitati atti a redigere norme congrue ed in linea con le esigenze degli associati.
- 4) Organizzare corsi, convegni, seminari e altri incontri per la formazione nel campo della refrigerazione, condizionamento e riscaldamento (quali ma non esclusivamente le Pompe di Calore) a livello base e specialistico, sia in forma diretta che attraverso convenzioni stipulate con imprese di servizi specializzate. Sia in presenza che online da remoto.
- 5) Provvedere alla distribuzione gratuita di materiale formativo ed informativo in formato audio-visivo ed elettronico, per mezzo di CD, DVD, internet, email, sia direttamente che attraverso convenzioni stipulate con

imprese di servizi specializzate. Verrà inoltre distribuita la rivista organo dell'associazione "Industria & Formazione" .

6) Promuovere l'incontro fra tutti gli operatori del settore (Industrie del settore, Università e docenti, Enti ed Amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie europea e internazionali, Enti certificatori, Associazioni di settore) con gli associati.

7) Fornire gratuitamente consulenza tecnica ed informativa sulle esperienze acquisite nei vari settori della formazione nell'ambito Italiano, dell'Unione Europea e internazionali.

8) Realizzare compiti che le verranno assegnati da enti competenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, tramite la Nazioni Unite o altri governi che vogliano raggiungere capacità conoscitive o tecniche superiori.

Sede

ART. 3 - L'associazione ha sede in Casale Monferrato, Via Alessandria n 26.

E' facoltà dell'assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Casale Monferrato senza che ciò costituisca modifica al presente.

Soci

ART. 4

L'associazione si compone di tre categorie di soci:

- Soci fondatori.

Sono soci fondatori quelli indicati nell'art. 1; non sono tenuti al versamento della quota annuale.

- Soci onorari.

Sono soci onorari personalità od Enti altamente qualificati nel settore.

Essi entrano a far parte dell'associazione su invito deliberato dal Consiglio Direttivo.

Godono dei diritti spettanti ai soci ordinari ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

- Soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche od Enti di diritto pubblico e privato, che intendano partecipare alle finalità dell'associazione.

La qualità di socio ordinario si acquista a domanda dell'interessato con accettazione del Consiglio Direttivo, che si intende tacitamente avvenuta ove non venga adottata formale delibera di diniego da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Contro l'eventuale diniego l'aspirante socio potrà ricorrere all'assemblea.

Il socio ammesso dovrà versare la sua quota di associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa espressamente la possibilità di partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART.5 - I soci fondatori possono perdere la loro qualità solo per recesso e resteranno iscritti come tali, per memoria, anche dopo il loro decesso.

Gli altri soci possono perdere la loro qualità per decesso, recesso, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.6 - I soci partecipano all'attività dell'associazione ed esercitano i diritti ed i doveri loro propri.

Possono fare osservazioni e proposte al Consiglio Direttivo per il miglior funzionamento dell'associazione e per il raggiungimento degli scopi statutari.

I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'associazione ed al conseguimento dei suoi fini.

ART.7 - I soci devono versare al tesoriere la quota annuale stabilita.

Il mancato pagamento comporta la sospensione dei diritti di socio e dopo un anno di mora il Consiglio Direttivo può deliberare la cancellazione.

Assemblee

ART.8 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede purchè in Italia.

ART.9 - Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati .

L'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

L'assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che deve essere almeno nel giorno successivo alla prima, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti ed è valida ed atta a

deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART.10 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

ART.11 - L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci i quali devono indicare gli argomenti da trattare.

Ove il Presidente non provveda entro otto giorni dalla richiesta, i richiedenti o parte di essi, purchè nella quota minima di cui sopra, possono procedere alla convocazione dell'assemblea.

ART.12 - L'assemblea può essere convocata mediante comunicazione scritta spedita anche in via elettronica a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione, ubicato presso la sede della stessa, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.13 - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci fondatori, onorari e soci ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

ART.14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto su apposito libro, firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Amministrazione e Consiglio Direttivo

ART.15 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre esercizi .

Essi restano in carica comunque fino alla nomina dei successori, senza che ciò costituisca rinnovo tacito della carica.

Il Consiglio Direttivo dà l'indirizzo all'associazione per il conseguimento dei fini statutari e ne amministra il patrimonio.

I membri del consiglio direttivo prestano la loro opera volontariamente; l'unico corrispettivo è costituito dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con cadenza annuale (entro il 31 maggio) la quota associativa. La quota associativa comprende l'abbonamento alla rivista organo dell'associazione "Industria & Formazione" e le modalità di adesione sono stabilite, annualmente dal consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consigliere così cooptato cessa dalla carica insieme agli altri consiglieri. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART.16 - Ove non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché il Segretario e può attribuire specifici compiti agli altri consiglieri.

ART.17 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Rappresentanza legale

ART.18 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione e risponde nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del Dlgs 27/01/2010 n. 39.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Patrimonio, risorse ed esercizio sociale

ART.19 - Il patrimonio dell'associazione e le risorse economiche, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e sono costituiti da:

- 1) Quota associativa;

- 2) Contributi degli associati;
- 3) Contributi privati;
- 4) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 5) Fondi nazionali, comunitari (quali per esempio ma non esclusivamente Horizon, Life, Heat Pump Support Action, next generation EU) o delle Nazioni Unite, per la realizzazione di progetti su pubblicazioni, corsi, convegni atti ad accrescere la professionalità del settore;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Rendiconto economico

ART.20 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto o ed il preventivo da sottoporre all'assemblea.

L'approvazione del rendiconto dovrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'eventuale avanzo verrà imputato a riserve.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione o ripartire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

Il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente deve essere depositato nel Registro unico nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno.

Collegio dei revisori

ART.21 - Ove venga ritenuto opportuno dall'assemblea e comunque nel

caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Dlgs 03/07/2017 n. 117, verrà costituito revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, per il controllo della gestione.

Esso sarà composto di tre membri che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo .

Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

Scioglimento

ART.22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo.

Questo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 03.07.2017 n.117 , ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe .

ART.23 - L'associazione potrà sciogliersi solo per delibera dei soci o per atto dell'autorità.

E' quindi esclusa ogni ipotesi di estinzione automatica.

Controversie

ART.24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad Arbitro da nominarsi d'accordo tra le parti: in mancanza di accordo tale nomina sarà richiesta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vercelli.

Disposizioni finali

ART.25 - L'assemblea, con la maggioranza ordinaria, su proposta del

Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'associazione.

ART.26 - L'ente, per quanto riguarda le scritture contabili e tenuta dei libri sociali deve attenersi a quanto previsto dagli art. 13,14 e 15 del Dlgs 03/07/2017 n.117 e pertanto deve tenere:

- Libro degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ART.27 - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed al Dlgs 03/07/2017 n.117.

Casale Monferrato 26 novembre 2024

All'originale firmato:

Sacchi Alfredo Mauro Antonio

Avv.to Marina Aceto notaio